

IMPOSTA DI SOGGIORNO

ANNO 2022

COMUNE DI NUMANA

Tabella informativa da esporre nelle strutture ricettive
ai sensi dell'art. 5 comma 1 del vigente Regolamento comunale.

Nel Comune di Numana è istituita l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 con Delibera di Consiglio n. 10 del 12.03.2015. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1.04.2015.

Le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2022 sono state approvate con delibera di Giunta n. 170 del 21.12.2021 e pubblicate al MEF come da norma di legge.

TARIFFE 2022

Categoria	Tariffa €/giorno
alberghi 4 stelle	€ 2,00
alberghi 3 stelle	€ 1,50
alberghi 1/2 stelle	€ 1,20
altre strutture ricettive	€ 1,00

DISCIPLINA

L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti nel Comune di Numana per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad **un massimo di 15 pernottamenti consecutivi per il periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ciascuno anno.**

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori fino al compimento del 3° anno di età;
- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- il personale appartenente alle forze o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
- il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dall'Autorità Pubblica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c), e d), l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

COMUNE DI NUMANA

OBBLIGHI DEL GESTORE

VERSAMENTI

I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Numana delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno, **entro l'ultimo giorno del mese successivo**, con le seguenti modalità:

a) **mediante bonifico bancario** sul conto di Tesoreria alle seguenti coordinate IBAN: IT 39 V 08549 37470 000000000992 ;

b) **mediante pagamento diretto, in contanti, presso gli sportelli della Banca Credito Cooperativo Filottrano e Camerano** - Tesoreria comunale – via Flaminia n. 66;

c) **mediante versamento diretto con POS/PagoBancomat presso l'Ufficio Tributi dell'Ente**;

- In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

- Qualora l'imposta da versare mensilmente non superi l'importo di € 20,00, il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento alla scadenza successiva.

La causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento;

- "versamento imposta di soggiorno";

- mese e anno di riferimento;

DICHIARAZIONI

Il decreto legge 34/2020, convertito in L. 77/2020 ha modificato l'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011 e assegna al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Il gestore della struttura ricettiva continua comunque, in qualità di agente contabile di fatto, a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. **Entro il 30 gennaio dell'anno successivo** a quello di riferimento dovrà pertanto consegnare al comune il conto di gestione reso su modello 21 (scaricabile da piattaforma Staytour).

Egli dovrà inoltre presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Per quanto attiene alla dichiarazione 2020, il comma 3bis dell'art. 25 della legge di conversione del D.L. 41 del 2021, ha previsto che la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2020 debba essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021, quindi **entro il prossimo 30 giugno 2022**

Il Responsabile Ufficio Tributi
dott. Alessandro Marconi